

Facciamo il punto sugli iter autorizzativi per fotovoltaici ed eolici

Le semplificazioni dell'iter autorizzativo previste nei recenti provvedimenti legislativi di emergenza, con l'obiettivo primario di superare la lentezza e la complessità dei processi autorizzativi che sono state tra i limiti alla crescita delle rinnovabili, ne riconoscono il ruolo chiave per superare la crisi energetica e ridurre la dipendenza dalle forniture di gas dalla Russia.

PROCEDURE AUTORIZZATIVE: CAMBIANO I CRITERI PER I DIVERSI PERCORSI

La [legge 34/2022](#), di conversione del DL Bollette e Energia, la legge 51/2022, di conversione del DL Ucraina e il [DL 50/2022](#) (Decreto Aiuti) hanno modificato alcuni aspetti dell'iter autorizzativo per gli impianti di generazione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, con l'obiettivo di semplificare il processo e di renderlo più efficiente, intervenendo sui parametri relativi a dimensione e localizzazione dei progetti sulla base dei quali sono richiesti i diversi tipi di adempimento.

Di seguito, i procedimenti a cui possono essere assoggettate costruzione ed esercizio degli impianti rinnovabili e le relative modifiche apportate dai DL Energia e Aiuti:

- **comunicazione relativa alle attività in edilizia libera:** prevede la possibilità di realizzare impianti fotovoltaici sugli edifici senza la necessità di richiedere un'autorizzazione. Con il DL energia, l'installazione sui tetti è considerata come manutenzione ordinaria e non è prevista alcuna comunicazione al Comune. Diviene inoltre possibile installare pannelli fotovoltaici anche su edifici presenti nelle zone A, ovvero aree a carattere storico, artistico e di pregio ambientale
- **dichiarazione di inizio lavori asseverata (DILA):** è richiesta quando vengono apportate modifiche a impianti esistenti e a progetti autorizzati senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento. Si prevede che siano realizzati mediante DILA anche nuovi impianti fotovoltaici con moduli collocati sulle coperture di fabbricati rurali, di edifici a uso produttivo e di edifici residenziali, nonché i progetti di nuovi impianti fotovoltaici i cui moduli sono installati in sostituzione a coperture di fabbricati rurali e di edifici su cui è stata effettuata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto. Con il [DL](#)

[17/2022](#) (Decreto Bollette e Energia) la DILA è stata estesa anche alle opere connesse necessarie in caso di interventi di modifica non sostanziale che non prevedono un incremento dell'area occupata. Sono realizzati tramite DILA anche gli impianti fotovoltaici a terra fino a 1 MW in aree idonee, nonché le opere e le infrastrutture indispensabili per la messa in esercizio

- **procedura abilitativa semplificata (PAS):** consiste in una richiesta al Comune che deve essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Vale il principio del silenzio assenso: passati 30 giorni dalla richiesta, se il Comune non ha emesso parere contrario, possono essere avviati i lavori. Con il DL Energia sono state innalzate le soglie al di sotto delle quali la procedura è attivabile (**Tabella 1**), al fine di accelerare il processo di approvazione degli impianti grazie al silenzio-assenso dell'autorità competente
- **autorizzazione unica (AU):** viene rilasciata alla fine di un procedimento volto a verificare che l'impianto non abbia impatti significativi sull'ambiente al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate.

Le soglie previste, modificate dal DL Energia relativamente alla DILA e alla PAS per gli impianti da fonte rinnovabile sono riportati nella **Tabella 1**.

I DL Energia e Aiuti sono inoltre intervenuti su:

- l'ampliamento dei criteri per l'identificazione delle aree idonee
- la limitazione del parere dell'autorità competente in materia paesaggistica a parere non vincolante, dunque non ostativo del processo autorizzativo, non solo per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree idonee, ma anche per le infrastrutture connesse.

TABELLA 1

Procedura	Fotovoltaico	Eolico
DILA	Fino a 1 MW, per gli impianti situati in aree idonee	*
	- Tra 1 MW e 20 MW, per impianti in area industriale, commerciale, discariche e cave, per alta e media tensione - Tra 1 e 10 MW per impianti da realizzare nelle aree idonee	Da 0 a 60 kW
PAS	Tra 1 e 10 MW per impianti fotovoltaici flottanti	
	agri-voltaici con soluzioni integrative innovative che distino non più di 3 chilometri da aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale	
AU	Per i casi che non rientrano nella PAS	>60 kW, a meno che non si tratti di singoli generatori eolici installati su tetti di edifici esistenti

* Non sono previste soglie, ma per gli impianti eolici si fa riferimento a interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportano una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale eoliche

VALUTAZIONE DI ASSOGGETTABILITÀ E DI IMPATTO AMBIENTALE: POSSIBILE ITER ABBREVIATO

In funzione della dimensione del progetto, per ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, può essere necessario sottoporre il progetto a verifica di assoggettabilità (VA) alla valutazione di impatto ambientale (VIA).

La VA è una procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull'ambiente e se è necessario che sia sottoposto alla valutazione di impatto ambientale.

Il procedimento può concludersi:

1. con la decisione di non sottoporre l'intervento a VIA, sia nel caso in cui non siano previsti effetti negativi che, nel caso sussista questo rischio, con l'indicazione delle condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire i possibili impatti negativi e significativi

2. con la sottoposizione alla VIA.

La VA non conferisce alcun titolo abilitativo, quindi il proponente dovrà successivamente ottenere tutte le altre autorizzazioni.

BOX. LE AREE IDONEE

La Legge 199/2021 prevede l'individuazione da parte delle Regioni delle aree idonee dove poter installare impianti rinnovabili entro dicembre del 2022. In queste aree per l'iter autorizzativo prevede un parere obbligatorio ma non vincolante delle soprintendenze e la diminuzione di un terzo dei tempi del processo autorizzativo. La legge 34/2022 e il DL Aiuti hanno ampliato i criteri per l'identificazione di aree considerate idonee per l'installazione di impianti eolici e fotovoltaici, apportando modifiche al DL 152/2006 e al DL 199/2021.

Sono inoltre ora considerate aree idonee ex-lege, quindi senza bisogno dell'approvazione delle regioni:

- le aree dei siti oggetto di bonifica individuate ai sensi del Titolo V, Parte quarta, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152
- le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, i siti e gli impianti delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie nonché delle società concessionarie autostradali
- le aree che non sono comprese nel perimetro di beni sottoposti a tutela, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela considerando una distanza di 7 chilometri per gli impianti eolici e di 1 chilometro per gli impianti fotovoltaici.

Esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra sono classificate come idonee:

- le aree agricole a non più di 300 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale
- le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti
- le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 150 metri

Alle aree idonee definite ex-lege se ne possono aggiungere altre identificate attraverso leggi regionali. In questo caso è introdotto stabilito il principio secondo cui avranno priorità le aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica.

La VIA ha lo scopo di definire gli effetti che il progetto avrà sull'ambiente e si basa sulla valutazione della fattibilità tecnico-economica, dello studio di impatto ambientale e di una sintesi non tecnica che devono essere prodotte dal proponente.

Dopo aver elaborato i dati, l'autorità preposta emette un provvedimento di VIA, che prende in considerazione sia la documentazione riportata dal proponente sia i pareri espressi da altri enti e gli esiti delle consultazioni pubbliche.

Per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici, può essere prevista, su richiesta del proponente, una fase di pre-screening, in cui vengono inviati all'autorità competente alcuni documenti informativi ed entro 30 giorni l'autorità deve indicare a quale iter autorizzativo il progetto deve essere sottoposto.

Rispetto allo *screening*, la VA e la VIA prevedono un livello di dettaglio delle informazioni che devono essere prodotte sia dal proponente che dall'autorità competente progressivamente più elevato.

La valutazione di progetti sottoposti a VIA o VA può essere di competenza statale o regionale.

In tale contesto la commissione tecnica PNRR-PNIEC, insediata a gennaio, ha il compito di analizzare i progetti sottoposti a VIA di competenza statale, sia quelli compresi nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che quelli attuativi del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.

Le soglie relative al processo amministrativo sono state più volte modificate rispetto a quelle definite nel testo unico ambientale del 2006. Le ultime variazioni, che vanno nel senso di accelerare il processo di autorizzazione, fanno riferimento al DL Energia e definiscono tali valori:

VA REGIONALE	VIA STATALE
▪ impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 1 MW ▪ Impianti fotovoltaici localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale con potenza complessiva superiore a 20 MW	▪ Impianti fotovoltaici localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale con potenza complessiva superiore a 20 MW ▪ impianti eolici per la produzione di energia elettrica su terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW ▪ impianti fotovoltaici con potenza complessiva superiore a 10 MW ▪ tutti i progetti relativi ad impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare ▪ opere di nuova realizzazione che ricadono interamente o parzialmente nelle aree naturali protette

Nel momento in cui l'iter autorizzativo viene avviato, sono previsti diversi passaggi, la cui durata varia in funzione dell'assoggettabilità del progetto all'analisi di organi regionali o statali. Di seguito ne vengono schematizzate le diverse fasi, dalla presentazione della domanda, all'avvio della procedura di valutazione fino ai provvedimenti di MiTE e Consiglio dei Ministri per la chiusura del processo (**Tabella 3**).

Il DL Aiuti interviene sulle ultime 3 fasi del processo di VIA di competenza statale, prevedendo la possibilità di passare direttamente alla delibera del consiglio dei ministri risparmiando quindi almeno 120 giorni di tempo. Ciò permette di superare eventuali contrasti tra le amministrazioni e le autorità che si esprimono per il rilascio della valutazione di impatto ambientale e che portano molto spesso a un prolungamento del processo autorizzativo.

Le province autonome di Trento e Bolzano definiscono con leggi e regolamenti interni la gestione e l'organizzazione amministrativa per i progetti sottoposti a VIA o VA.

PROVVEDIMENTO UNICO IN MATERIA AMBIENTALE E PROVVEDIMENTO UNICO REGIONALE

Per semplificare il processo e l'ottenimento di tutti i documenti necessari, le imprese possono attivare il provvedimento unico in materia ambientale (PUA), statale, o il provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), regionale.

La PUA¹ raccoglie in un unico provvedimento tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione e la messa in esercizio dell'impianto: autorizzazione integrata ambientale, autorizzazione paesaggistica, culturale, autorizzazione per gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, autorizzazione antisismica, autorizzazione idrogeologica.

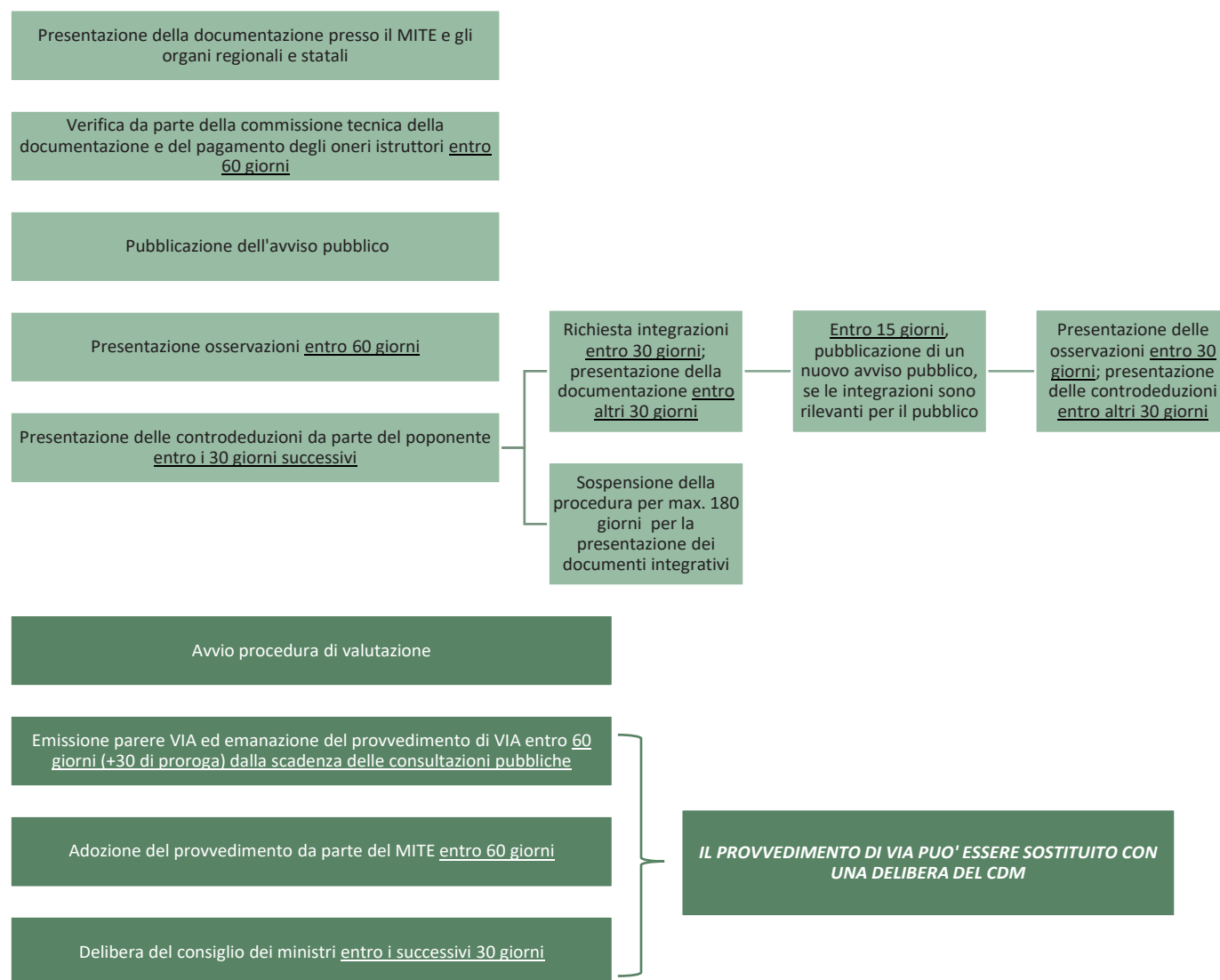
La PAUR racchiude tutti i titoli autorizzativi, non solo ambientali, necessari alla costruzione e alla messa in esercizio dell'impianto, il cui procedimento sia di competenza regionale.

Per entrambi i procedimenti, la VIA ha un ruolo rilevante, in quanto non verrà rilasciato il provvedimento unico nel caso in cui l'esito della VIA sia negativo.

Questi provvedimenti, presi nella situazione di emergenza, rappresentano un riconoscimento del ruolo che potrebbero avere le fonti rinnovabili per superare la crisi energetica e ridurre la dipendenza

¹ Decreto legislativo, 16/06/2017 n° 104.

TABELLA 3. SCHEMA ITER AUTORIZZATIVO



dalle forniture di gas dalla Russia, con l'obiettivo primario di superare la lentezza e la complessità dei processi autorizzativi che sono state tra i limiti alla crescita delle rinnovabili. Se da un lato silenzio assenso, divieto di vincoli e ampliamento delle aree idonee hanno il potenziale per portare ad un'effettiva accelerazione dell'iter autorizzativo, la sostituzione del provvedimento di VIA potrebbe sì sbloccare progetti ancora in corso di valutazione, ma

assoggettando la procedura ambientale a valutazioni di natura politica.

L'aspettativa è comunque di una crescita degli impianti installati nel prossimo futuro. Solo negli ultimi due mesi, sono state infatti presentate istanze per 46 impianti fotovoltaici, esclusi quelli sottoposti a PAS.